



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano

Albo Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Lombardia

Ai Signori Sindaci dei Comuni di
CALCIO (BG)
BONATE SOTTO (BG)
URAGO D'OGLIO (BS)

Alla Dott.ssa Franca MOROLI
f.moroli@gmail.com

OGGETTO: Costituzione convenzione di segreteria tra i Comuni di Calcio (BG), Bonate Sotto (BG) e Urano d'Oglio (BS). Assegnazione Segretario titolare dott.ssa Franca Moroli.

DECRETO N. 234 IN DATA 7 OTTOBRE 2019

IL PREFETTO

VISTI il D.P.R. n. 465 del 4 dicembre 1997 e il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 167;

VISTA la circolare prot. n. 485-E del 24.03.2015 con la quale il Ministero dell'Interno – Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali – ha revisionato il criterio di classificazione delle convenzioni di segreteria disciplinato dal Consiglio nazionale di amministrazione della soppressa Agenzia ritenendo che:

- in ogni ipotesi di convenzionamento, la retribuzione di posizione del segretario convenzionato dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il comune capofila, il quale, nell'ambito della convenzione, procede alla nomina del segretario; fatta salva l'erogazione della retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 45 del C.C.NL. di categoria;

- il segretario nominato titolare di una convenzione di segreteria dovrà comunque aver conseguito l'idoneità alla nomina presso il Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione;

VISTA, altresì, la circolare prot. n. 3782 del 18.06.2015 con la quale il Ministero dell'Interno – Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali –, in relazione al nuovo quadro organizzativo e regolativo recentemente delineatosi, ha fornito chiarimenti in relazione ai criteri utilizzabili per l'assegnazione del segretario in caso di scioglimento anticipato, scadenza, proroga o rinnovo di una convenzione di segreteria, osservando che:

- in ogni ipotesi di scadenza e/o scioglimento anticipato di una convenzione, il segretario possa conservare, ai sensi della deliberazione CdA nazionale n. 150/19999 e fino alla scadenza del mandato elettivo del sindaco, la titolarità del comune che ha effettuato la nomina anche nel caso in cui - nella attuale fase di passaggio tra due diversi criteri classificatori – appartenga ad una fascia professionale superiore rispetto a quella del Comune, stante il carattere cogente dell'art. 99 del D.Lvo 267/2000, più volte sottolineato dalla giurisprudenza civile ed amministrativa (cfr. cassazione civile, sezione lavoro, n. 7510 del 15.5.2012, TAR Umbria n. 1017 del 29.10.1998). in quest'ultimo caso, si ritiene che la facoltà di convenzionamento dell'ufficio di segreteria, in forza degli articoli 99, 100 del T.U. predetto, in combinato disposto con l'art. 98, non possa subire particolari limitazioni nella peculiare fattispecie connotata dall'appartenenza del segretario del comune convenzionato ad una fascia superiore rispetto a quella dell'amministrazione locale, ferma restando, per il resto, l'applicazione della circolare n. 485/2015 all'inizio richiamata;

COMUNE DI URAGO D'OGLIO
Protocollo Arrivo N. 7292/2019 del 08-10-2019
Doc. Principale - Copia Documento



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano

Albo Segretari Comunali e Provinciali

Sezione Regionale Lombardia

- sono escluse da campo di applicazione della circolare prot. n. 485-E del 24.03.2015 le classificazioni delle convenzioni di segreteria per le quali l'assegnazione del segretario sia avvenuta antecedentemente alla sua adozione;
- ogni ipotesi di proroga/rinnovo valga a definire un nuovo atto convenzionale, come tale soggetto al criterio classificatorio di cui alla predetta circolare prot. n. 485-E del 24.03.2015;

VISTE le deliberazioni consiliari n. 48 in data 03.10.2019 del Comune di Calcio (BG), di classe III[^], n. 34 in data 02.10.2019 del Comune di Bonate Sotto (BG), di classe III[^], e n. 27 in data 03.10.2019 del Comune di Urago d'Oglio (BS), di classe III[^], con le quali gli Enti hanno deliberato di costituire una convenzione finalizzata allo svolgimento in forma associata delle funzioni relative al servizio di segreteria;

VISTA la convenzione, sottoscritta dai Sindaci in data 04.10.2019, che individua quale comune capo convenzione il Comune di Calcio (BG), di classe III[^], e ne determina la durata fino al 120° giorno successivo alla proclamazione del nuovo Sindaco del Comune capo convenzione (previsto per l'anno 2024);

VISTO il provvedimento in data 04.10.2019 con cui il Sindaco del Comune di Calcio (BG), capo-convenzione, ha individuato la dott.ssa Franca Moroli, Segretario in posizione di disponibilità e già reggente presso lo stesso Comune, quale Segretario idoneo ad assumere la titolarità della convenzione di segreteria in oggetto e ne chiede l'assegnazione ai fini della nomina;

VERIFICATO che la dott.ssa Franca Moroli risulta iscritta nella Fascia professionale A dell'Albo dei Segretari, in posizione di disponibilità, ed è pertanto in possesso dei requisiti per la nomina presso il Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione, che risulta essere di classe III[^];

ATTESO che, in applicazione della disposizione di cui al punto 1 lett. g) della deliberazione del C.d.A. Nazionale n. 150/1999, il Sindaco del Comune di Calcio (BG) ha legittimamente individuato il segretario prescindendo dalle fasi sub. a) e b) del punto 1 della suddetta deliberazione n. 150/1999;

RITENUTO di prendere atto con il presente decreto della costituzione della convenzione di segreteria tra i Comuni di Calcio (BG), Bonate Sotto (BG) e Urago d'Oglio (BS), il cui capo convenzione risulta essere il Comune di Calcio (BG), di classe III[^], e di poter assegnare quale Segretario titolare la dott.ssa Franca Moroli;

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione n. 150 del 15 luglio 1999, in tema di procedimento per la nomina dei segretari comunali e provinciali;

VISTO il C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001;

VISTA la Legge 30 luglio 2010 n. 122, art. 7, comma 31 – ter (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 – Supplemento Ordinario n. 174) di soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari CC. PP. ;

VISTA la disposizione del Ministero dell'Interno n. 7116/m/1(7) Ufficio Affari Territoriali del 31.07.2010, con cui si dispone che la continuità delle funzioni attribuita all'Agenzia è garantita, a livello territoriale, dai Prefetti delle province capoluogo di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali "Ex Ages";



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano

Albo Segretari Comunali e Provinciali

Sezione Regionale Lombardia

VISTO il Decreto Interministeriale del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (registrato alla Corte dei Conti in data 5 ottobre 2012 – Interno, Reg. n. 6 Fog. n. 376) pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 290 del 13.12.2012;

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, che detta disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, nelle more dell'istituzione dell'apposita Sezione Speciale nell'ambito del Dipartimento Affari Interni e Territoriali;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie, n. 20 del 30 maggio 2013, con la quale il predetto personale è stato posto, sotto il profilo funzionale, organizzativo e gestionale, alle dirette dipendenze dell'Ufficio del Vice Prefetto Vicario;

DECRETA

Di prendere atto della **costituzione** della convenzione di segreteria tra i Comuni di **Calcio (BG)**, **Bonate Sotto (BG)** e **Urago d'Oglio (BS)**, il cui capo convenzione risulta essere il Comune di Calcio (BG), di classe III[^], ed il Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione di segreteria risulta essere di classe III[^]. **La convenzione produrrà i propri effetti giuridici dalla data di presa servizio del Segretario titolare** e la sua durata è stabilita fino al 120° giorno successivo alla proclamazione del nuovo Sindaco del Comune capo convenzione (previsto per l'anno 2024).

Di assegnare alla predetta convenzione la **dott.ssa Franca Moroli**, iscritta nella Fascia professionale A dell'Albo dei Segretari, in posizione di disponibilità; di talché è in facoltà del Sindaco del Comune di **Calcio (BG)**, capo convenzione, di procedere agli adempimenti di propria competenza in ordine alla successiva nomina.

Il provvedimento di **nomina**, contenente il termine per l'assunzione in servizio, dovrà essere inviato a questo Ufficio Albo unitamente **all'atto di accettazione** del Segretario nominato ed alla nota attestante la **presa di servizio**.

Ai sensi della circolare prot. n. 485-E del 24.03.2015 del Ministero dell'Interno – Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, poiché alla convenzione di segreteria tra i Comuni di Calcio (BG), Bonate Sotto (BG) e Urago d'Oglio (BS) è stato assegnato un Segretario in posizione di disponibilità, **continua a trovare applicazione la speciale disciplina prevista dagli articoli 11, comma 7, 19, comma 13, del D.P.R. n. 4654/1997 e 43, comma 2, del C.C.N.L. di categoria del 16.05.2001.**

Dalla data di presa servizio del Segretario presso la suddetta Sede di segreteria convenzionata, l **dott.ssa Franca Moroli** rientra dalla posizione di disponibilità.

p. Il Prefetto
Il Viceprefetto Vicario
(Garsia)

MS